

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2199)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 luglio 1975 (V. Stampato n. 3709)*

d'iniziativa dei deputati MOLE', SPINELLI, DI GIESI, CUMINETTI e COLUCCI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 1975*

**Norme concernenti la riscossione delle imposte
dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1971, n. 110**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per la riscossione ed il recupero delle imposte di cui all'articolo 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 110, la rateazione massima che l'amministrazione dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati a concedere è elevata a 80 bimestri.

Per la rateazione di cui sopra sarà applicato l'interesse del 5 per cento annuo e saranno richieste le garanzie previste dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

Per il periodo compreso fra la data del 26 giugno 1974 in cui venne pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la sentenza della Corte costituzionale relativa ai limiti di applicabilità della legge 25 febbraio 1971, n. 110, e l'entrata in vigore della presente legge saranno dovuti gli interessi di mora concernenti le singole bimestralità che si sarebbero dovute corrispondere nel periodo stesso.